

neziane concernenti i pupilli (1). Precorrendo anzi i secoli, essa avea posto fin dal secolo XIII la guarentigia del regolare procedimento giudiziario nella pubblicità e nelle discussioni (2), locchè conferma nel Regolamento del 1537 colle parole: «al Tribunale della Signoria Nostra al quale ad ognuno deve essere aperto l'adito, et innanzi al quale si trattano cause di ogni qualità, possa parlare qualunque avvocato così ordinario come straordinario et ogni altra persona sì terriero come forestiero di qualunque conditione si voglia». E più sotto: «Nelle cause criminali, in qualunque magistrato over consiglio, dove quelle con intervento de avvocati si tratteranno, per dare più campo si può a difendere li rei, possano medesimamente parlare persone di qualunque sorte et conditione si voglia, come di sopra si è detto». Ho voluto riferire le parole dello stesso Regolamento poco o nulla conosciuto finora, le quali al paro di infinite altre *Parti* spettanti all'ordinamento interno della veneziana Repubblica, mostrano all'evidenza quanto iniquamente fosse finora calunniata Venezia nel rispetto dell'amministrazione della giustizia.

Il Maggior Consiglio e il Consiglio dei Dieci non cessavano di raccomandarne la sollecitudine, specialmente nelle liti e nei processi (5), di reprimere e punire per quanto potevano gli abusi, di adoprarli in generale ad imprimere più movimento e più operosità nelle varie magistrature.

Al che vigilando sopra ogni altro il Consiglio dei Dieci venne perciò a poco a poco allargando il limite delle sue

(1) *Commemoriali* XIX, p. 84. Il fatto è rappresentato in un quadro del Caliari nella Sala delle quattro Porte, nel palazzo ducale.

(2) Vedi questa Storia, t. II, p. 358.

(3) *Novus* Registro del M. C. E spesso davansi dei così detti *Postprandi* cioè gratificazioni ai Magistrati per istraordinarie sedute al disbrigo delle cause. Senato *Terra* e altrove. E spesso pure si nominavano *Correttori* a rivedere e riordinare le leggi.